

**Rito semplificato di cognizione ex art. 281 *decies* c.p.c.:
le nuove preclusioni forti e deboli**

Articolo di **Luigi VIOLA**

Sommario

1. Introduzione 2. Differenze con altri riti 3. La questione delle preclusioni 3.1. La tesi negativa 3.2. La preferibile tesi sulle preclusioni forti e deboli 3.2.1. Sono queste le preclusioni forti 3.2.2. Sono queste le preclusioni deboli 4. La nozione di giustificato motivo 5. Conclusioni

1. Introduzione

In conseguenza della [Legge di bilancio 2023](#), che ha anticipato in gran parte la riforma sul processo civile ([d.lvo 149/2022](#)), le previsioni del nuovo rito semplificato di cognizione¹ hanno "effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Trattandosi formalmente di atto introduttivo di ricorso (art. 281-undecies c.p.c.), il *dies a quo*, rilevante ai fini della disciplina giuridica predicabile, è il momento del deposito (non della notifica).

Il nuovo rito è chiamato procedimento semplificato di cognizione in quanto:

- è un procedimento in quanto inizia con atti introduttivi e termina con un provvedimento giudiziario, seguendo un determinato *iter*;
- è semplificato in quanto ha una struttura molto più semplice² (di regola un solo atto introduttivo senza memorie integrative) rispetto al rito ordinario (di regola con un atto introduttivo e tre memorie integrative);
- è di cognizione in quanto mira a conoscere i fatti, al fine di applicare la legge di riferimento (PG : F --> D³); la cognizione, si precisa, è pacificamente piena⁴.

2. Differenze con altri riti

Per il comma 1 dell'art. 281-*decies* c.p.c.:

Il giudizio e' introdotto nelle forme del procedimento semplificato quando:

- a) i fatti di causa non sono controversi;
- b) oppure quando la domanda e' fondata su prova documentale;
- c) oppure la domanda è di pronta soluzione;
- d) oppure la domanda richiede un'istruzione non complessa⁵.

Per il comma 2 dell'art. 281-*decies* c.p.c.:

"nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica la domanda puo' sempre essere proposta nelle forme del procedimento semplificato".

Dal confronto tra comma 1 e 2 emerge che:

¹ Per approfondimenti su questo istituto si vedano LUISSO, *Il nuovo processo civile*, Milano, 2023; TISCINI (a cura di), *La riforma Cartabia del processo civile*, Pisa, 2023.

² Si legge in MONTANARO, *Il rito semplificato di cognizione: un'occasione mancata*, in *QuestioneGiustizia.it*, 2023, che è semplificato in quanto prevede *termini per svolgere le difese ridotti rispetto a quelli previsti per la forma ordinaria del processo di cognizione*

³ Questa formula è ampiamente spiegata in VIOLA, [Valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento](#), Milano, DirittoAvanzato, 2021.

⁴ Si legge in Raccolta delle [Relazioni sulle Novità Normative della Riforma "CARTABIA" \(Diritto e Procedura Civile\)](#), 2023, 130 che *"al fine di sottolinearne tali caratteristiche, la relativa disciplina è stata inserita nel Libro II, anziché nel Libro IV dedicato ai procedimenti speciali a cognizione sommaria, e ne è stato modificato il nome: non più rito sommario di cognizione, bensì rito semplificato di cognizione. Con ciò si sono voluti eliminare i dubbi originariamente sorti con riferimento al procedimento ex art. 702 bis c.p.c., in ordine alla sommarietà o meno della cognizione"*.

⁵ *Il riferimento all'istruttoria non complessa, distinto da quello della prova documentale, consente di affermare che l'istruttoria semplificata sia quella non necessariamente basata sulle sole prove documentali potendo essere articolate anche prove costituende da assumersi in modalità deformalizzata, come del resto affermato dalla Suprema Corte anche con riferimento al vecchio rito sommario.*

1) nei casi a, b, c, d, il rito semplificato è obbligatorio, con la conseguenza che laddove la *quaestio facti* e *iuris* sia introdotta con altro rito, il giudice sarà tenuto alla conversione in favore del semplificato; detta obbligatorietà⁶ si desume dai rilevi che:

-al comma 1 è scritto "è *introdotto*";

-per differenza rispetto dal comma 2; poichè al comma 2 è scritto "*può*" ed al comma 1 "è *introdotto*", allora quest'ultimo si intende nel senso che *si deve*;

2) nei casi a, b, c, d, il rito semplificato è attivabile sia per le cause di competenza monocratica che di competenza collegiale⁷; ciò in quanto:

-in detti casi non è precisata alcuna limitazione di competenza (collegiale o monocratica);

-la limitazione di competenza (per il monocratico) è fatta dal legislatore solo per i casi facoltativi ("*può sempre essere proposta*"), così lasciando intendere che il comma 2 è un'eccezione alla regola del comma 1.

Si ritiene di precisare che il rito *de quo* non è utilizzabile nei casi di cause locatizie o di lavoro per la seguente ragione: poichè il rito semplificato può essere convertito solo in favore di quello ordinario ("*fissando l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.*" ex art. 281-*duodecies* c.p.c.), allora la *ratio* è quella di fissare un *iter* che possa sostituirsi solo con l'ordinario, appunto, e non anche con il rito del lavoro oppure locatizio⁸.

Il rito semplificato di cognizione ex art. 281-*decies* c.p.c., rispetto a quello ordinario ex art. 163 c.p.c., presenta almeno le seguenti differenze:

-il primo si introduce con ricorso, diversamente dal secondo che si introduce con citazione;

-il primo non prevede lo scambio delle tre memorie integrative, diversamente dal secondo ex art. 171-*ter* c.p.c.;

-il primo è obbligatorio in casi tipizzati ex art. 281-*decies* c.p.c. (i casi a, b, c, d sopra indicati), diversamente dal secondo.

⁶ Nello stesso senso [Relazioni sulle Novità Normative della Riforma "CARTABIA" \(Diritto e Procedura Civile\)](#), 2023, 131, laddove si dice che "*mentre la scelta del vecchio rito sommario era, tendenzialmente, rimessa alla facoltà discrezionale della parte ricorrente (salvo per specifiche materie), il nuovo rito semplificato diventa il rito obbligatorio, anche per le cause di competenza collegiale, per tutte le controversie che presentino uno dei presupposti suindicati, e cioè quando i fatti non siano controversi, quando la domanda sia fondata su prova documentale o di pronta soluzione, quando l'attività istruttoria non sia complessa*".

⁷ Si legge in MOTTO, *Prime osservazioni sul procedimento semplificato di cognizione*, in *Judicium.it*, 2023, che *dal raffronto tra il primo e il secondo comma si ricava che, a differenza del rito sommario, il procedimento semplificato di cognizione è utilizzabile anche per le cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale (come indicava la legge delega, al num. 3) dell'art. 5, comma 1, lett. n)*.

⁸ Perviene alla stessa conclusione TARASCHI, *Riforma processo civile: il nuovo rito semplificato di cognizione*, in *ilProcessoCivile.it*, 2022, seppur con un argomento diverso; si legge "*Alla luce della nuova disciplina normativa del procedimento semplificato, l'incompatibilità tra quest'ultimo ed il rito laburistico/locatizio deve ulteriormente ribadirsi in ragione del diverso regime delle preclusioni, soprattutto istruttorie, che li caratterizza: invero, mentre nel rito applicabile alle controversie locatizie e laburistiche vige una rigida scansione di preclusioni all'introduzione nel giudizio di nuovi temi decisionali e di ulteriore materiale probatorio (in quanto, ad es., le parti devono, a pena di decadenza, indicare i mezzi di prova ed i documenti di cui intendono avvalersi fin dai loro atti introduttivi), al contrario il nuovo art. 281-*duodecies* c.p.c. - pur dettando, a differenza del lacunoso art. 702-*ter* c.p.c., uno specifico regime di definizione del thema decidendum e del thema probandum - fissa barriere preclusive meno rigide di quelle che caratterizzano il rito del lavoro, sicchè ammettere che una controversia già sottoposta al rito speciale locatizio o laburistico sia trattata secondo il nuovo rito semplificato, consentirebbe alle parti di sottrarsi al meccanismo delle preclusioni cui sarebbero altrimenti sottoposte*".

Altresì il rito semplificato di cognizione ex art. 281-*decies* c.p.c., rispetto a quello per decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c., presenta almeno le seguenti differenze:

- il primo non pretende necessariamente la prova scritta, come il secondo;
- il primo non prevede l'emissione di un decreto *inaudita altera parte*, come il secondo.

3. La questione delle preclusioni

Il nuovo rito semplificato è certamente più strutturato, rispetto al precedente rito sommario di cognizione ex art. 702-*bis* c.p.c. visto che quest'ultimo assicurava una discrezionalità molto ampia al giudice per il tramite dell'inciso "*procede nel modo che ritiene più opportuno*" di cui all'art. 702-*ter* comma 4 c.p.c.

Eppure, non è facile comprendere la portata delle preclusioni; in particolare, la difficoltà è data dal rilievo che:

- mentre da un lato, sono previste attività a pena di decadenza;
- dall'altro lato, se "*richiesto e sussiste giustificato motivo*" sembra ammettersene la derogabilità.

3.1. La tesi negativa

Una prima opzione esclude la presenza di preclusioni già ai primi atti introduttivi.

A sostegno di tale opzione emergono i seguenti rilievi:

-le indicazioni circa contestazioni e mezzi di prova sono previste agli atti introduttivi, ma non a pena di decadenza; in effetti, non è formalmente prevista la decadenza ex art. 281-*undecies* c.p.c., nè per l'attore al comma 1 e neanche per il convenuto⁹ al comma 3 (la decadenza è formalmente prevista per la domanda riconvenzionale, le eccezioni non rilevabili d'ufficio e la chiamata in causa del terzo);

-è comunque prevista la possibilità, se "*richiesto e per giustificato motivo*" di "*precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e ... per replicare e dedurre prova contraria*"; sulla base del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 281-*undecies* e del comma 4 dell'art. 281-*duodecies* c.p.c., deve ora escludersi che sulle parti gravi l'onere, a pena di decadenza, di formulare già negli atti introduttivi le richieste istruttorie, prevedendosi anzi la facoltà di queste di ottenere dal giudice la fissazione, alla prima udienza, di un doppio termine (oltre che per la definizione del *thema decidendum*, anche) per l'articolazione della prova diretta e di quella contraria¹⁰.

⁹ Nonostante il rito venga attivato con ricorso, il legislatore parla di attore e di convenuto, e non di ricorrente e resistente.

¹⁰ Così TARASCHI, *già cit.*

3.2. La preferibile tesi sulle preclusioni forti e deboli

Il procedimento semplificato¹¹ si svolge in due fasi:

1) una fase *standard*¹², che va dall'atto introduttivo di cui al comma 1 dell'art. 281-*undecies* c.p.c. fino alla decisione di cui all'art. 281-*terdecies* c.p.c.

a) transitando per l'eventuale chiamata in causa del terzo di cui al comma 2 dell'art. 281-*duodecies* c.p.c.;

b) transitando per i provvedimenti del comma 5 dell'art. 281-*duodecies* c.p.c. (ammissione mezzi di prova rilevanti ed assunzione);

c) saltando la concessione degli ulteriori termini di cui al comma 4 dell'art. 281-*duodecies* c.p.c.

2) una fase eventuale ("*se richiesto e sussiste giustificato motivo*") per concessione degli ulteriori termini di cui al comma 4 dell'art. 281-*duodecies* c.p.c.

Ebbene, al fine di permettere l'attivazione della fase eventuale, alcune preclusioni non sono forti, ma deboli¹³; il nuovo rito semplificato di cognizione presenta, si può dire, due tipi di preclusioni:

-un primo tipo, che potremmo definire forte, in quanto non è derogabile neanche "*se richiesto e sussiste un giustificato motivo*" ex art. 281-*duodecies* comma 4 c.p.c.;

-un secondo tipo, che potremmo definire debole, in quanto derogabile "*se richiesto e sussiste un giustificato motivo*" ex art. 281-*duodecies* comma 4 c.p.c.

3.2.1. Sono queste le preclusioni forti

Per l'attore, sono soggette a preclusioni¹⁴ forti (a pena di decadenza):

-la chiamata in causa del terzo (matura alla prima udienza);

-le eccezioni che sono conseguenza "*della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti*" (matura alla prima udienza).

¹¹ Per questo rito, è dubbia l'applicazione della c.d. calendarizzazione del processo:

-a favore della non calendarizzazione (IL), depone la collocazione sistematica dell'art. 81-*bis* disp. att. c.p.c., che è inserito all'interno del rito ordinario di cognizione, con la conseguenza che dovrebbe essere a questo limitata;

-a favore della calendarizzazione (IR), depone il rilievo che, indipendentemente dalla collocazione sistematica, trattasi di espressione di principi generali, con la conseguenza di poter essere estesa a tutti i riti.

In questa sede si privilegia la tesi a favore della non calendarizzazione perchè $IL \geq IR$ (VIOLA, [Interpretazione della legge con modelli matematici](#), Milano, DirittoAvanzato, 2018).

Sul tema generale del calendario del processo, si rinvia a MARASCA, [Il calendario del processo civile: la pratica attuazione](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2022.

¹² *E' standard nel senso che non presenta particolari novità rispetto alla disciplina previgente del rito sommario di cognizione. In questa fase può operare anche lo switch procedimentale in favore del rito ordinario con fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c., per merito dell'art. 281-*duodecies* comma 1 c.p.c.*

¹³ La tesi qui esposta è stata elaborata utilizzando l'algoritmo sull'interpretazione secondo cui $IP = \sum i(n)$. Per approfondimenti, sia consentito il rinvio a VIOLA, [Interpretazione della legge con modelli matematici](#), Milano, DirittoAvanzato, 2018. E' tesi coerente con la lettera della legge (IL) e la *ratio* (IR): con la prima in quanto l'inciso "a pena di decadenza" non è espressamente previsto per tutte le attività difensive; con la seconda perchè assicura celerità senza alcun sacrificio del contraddittorio.

¹⁴ Sul problema della contumacia come comportamento valutabile, si veda SPINA, [Contumacia e oneri probatori: contrasto giurisprudenziale?](#), in *La Nuova procedura Civile*, 3, 2022.

Per il convenuto, sono soggette a preclusioni forti (a pena di decadenza):

- la domanda riconvenzionale (matura con la comparsa di risposta);
- le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio (matura con la comparsa di risposta);
- la chiamata in causa del terzo (matura con la comparsa di risposta);
- le eccezioni che sono conseguenza "della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti" (matura alla prima udienza).

3.2.2. Sono queste le preclusioni deboli

Le preclusioni deboli vanno rispettate perchè non potrebbero esserci altre occasioni utili per far valere compiutamente le proprie pretese, a causa della discrezionalità del giudice circa la concessione degli ulteriori termini del comma 4 dell'art. 281-duodecies c.p.c. ("se richiesto e sussiste un giustificato motivo"): se il giudice non concede questi ulteriori termini, allora queste preclusioni matureranno comunque, ancorchè deboli¹⁵.

Le preclusioni deboli, in quanto possono essere derogate per volontà del giudice laddove "richiesto e sussiste un giustificato motivo" ex art. 281-duodecies comma 4 c.p.c., sono:

- domande ed istanze istruttorie, nei limiti per la concessione di termini perentori fino a venti giorni "per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti";
- istanze istruttorie, nei limiti per la concessione di ulteriori termini perentori fino a dieci giorni "per replicare e dedurre prova contraria".

Pertanto, se viene attivata la fase eventuale del comma 4 dell'art. 281-duodecies c.p.c.:

- il *thema decidendum* si chiude con il primo termine (fino a venti giorni);
- il *thema probandum* si chiude con il secondo termine (fino a dieci giorni).

4. La nozione di giustificato motivo

La fase eventuale del comma 4 dell'art. 281-duodecies c.p.c. è attivabile solo laddove:

- sia richiesto
- e sussista un giustificato motivo.

Relativamente all'inciso "se richiesto", si ritiene di precisare che:

- deve trattarsi di una richiesta delle parti, preferibilmente in udienza; non sarebbe da decodificare nel senso di "se richiesto dalla natura del processo" in quanto, altrimenti, ci sarebbe una sovrapposizione con il concetto di "giustificato motivo";

¹⁵ Si legge nelle [Relazioni sulle Novità Normative della Riforma "CARTABIA" \(Diritto e Procedura Civile\)](#), 2023, 136, che "di regola, quindi, le parti hanno l'onere, a pena di decadenza, di formulare già negli atti introduttivi, le richieste istruttorie, poichè il doppio termine suindicato può essere concesso solo in presenza di un giustificato motivo, da ravvisarsi in una maggiore complessità della vicenda processuale sulla base delle argomentazioni difensive, eccezioni e domande riconvenzionali già spiegate, nonchè sulla necessità di tutelare il diritto al contraddittorio e il diritto di difesa".

-non è preteso che la richiesta avvenga da tutte le parti, potendo essere sufficiente anche una sola; con l'ulteriore precisazione che, ad ogni modo, i termini (richiesti congiuntamente o isolatamente) verranno concessi in pari misura ad entrambi per salvaguardare il contraddittorio pieno ex art. 101 c.p.c. Sulla nozione di giustificato motivo, non sussistendo un'espressa definizione, si deve far leva sui principi generali¹⁶:

-il giustificato motivo, legittimante (insieme alla richiesta) la concessione di un doppio termine (comma 4 dell'art. 281-*duodecies* c.p.c.), ha natura eccezionale, con la conseguenza di dover essere interpretato in modo restrittivo ai sensi dell'art. 14 preleggi¹⁷;

-assicura un'ampia discrezionalità al giudicante, ma è causa di impugnazione laddove, dalla sua mancata concessione, ne derivi una lesione del diritto della difesa ex art. 24¹⁸ Cost.

Si può genericamente affermare che è giustificato motivo un fatto tale da determinare una necessità difensiva¹⁹ che prima non vi era.

Questi potrebbero essere alcuni esempi:

-quando il convenuto si costituisce in udienza, così facendo sorgere in capo all'attore la necessità difensiva di produrre documenti;

-quando la domanda riconvenzionale è talmente articolata che, per meglio chiarirla²⁰, diviene necessaria una memoria ulteriore, in un'ottica di chiarezza (intesa come intellegibilità), non essendo possibile una difesa precisa in sede di prima udienza;

-quando il convenuto propone domanda riconvenzionale, ma l'attore necessita di produrre documenti a sostegno di una propria *reconventio reconventionis*;

-quando l'attore intende chiamare in causa un terzo in conseguenza della domanda riconvenzionale del convenuto.

¹⁶ In quanto IL = 0.

¹⁷ Per approfondimenti, VIOLA, [Interpretazione della legge con modelli matematici](#), Milano, DirittoAvanzato, 2018.

¹⁸ Sul diritto di difesa, LUDOVICI, [Il thema probandum ed il canone di giudizio nel processo civile: più corretto affidarsi al diritto positivo](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 2021, 1, dice che quando si parla del diritto di difesa, infatti, ci si riferisce alla necessità che le parti, tra le quali è sorta la controversia e che si sono rivolte al giudice per ottenere la decisione sulla medesima, possano esercitare pienamente le proprie ragioni in modo da influire direttamente su quella che sarà poi la decisione assunta dal giudice ed è evidente che, essendo questa la funzione del diritto di difesa, è necessario che fin dall'inizio dell'attività processuale le parti partecipino pienamente alle varie attività che vengono svolte nel corso del giudizio, ivi compresa a fortiori la fase di istruzione in senso stretto. Diversi sono gli aspetti che rientrano nella definizione complessiva di diritto di difesa: in particolare, da un lato, va evidenziata come componente fondamentale del diritto di difesa l'esigenza che le parti, nel contraddire fra di loro davanti al giudice, possano allegare in giudizio i fatti che ritengono rilevanti a sostegno delle proprie ragioni, intervenendo nella cosiddetta istruzione della causa in senso lato; ma parimenti rilevante, quale componente fondamentale del diritto di difesa, è la possibilità che sia assicurato alle parti il cosiddetto "diritto di difendersi provando": ciò vuol dire che una volta che le parti abbiano effettuato l'allegazione in giudizio dei fatti che ritengono rilevanti a sostegno delle proprie ragioni, hanno anche la possibilità (rectius: onere) di utilizzare gli strumenti probatori che ritengono più adeguati, per dimostrare la veridicità delle allegazioni effettuate.

¹⁹ Si legge in [Relazioni sulle Novità Normative della Riforma "CARTABIA" \(Diritto e Procedura Civile\)](#), 2023, 136, che "il doppio termine suindicato può essere concesso solo in presenza di un giustificato motivo, da ravvisarsi in una maggiore complessità della vicenda processuale sulla base delle argomentazioni difensive, eccezioni e domande riconvenzionali già spiegate, nonché sulla necessità di tutelare il diritto al contraddittorio e il diritto di difesa".

²⁰ Nella riforma, è previsto che gli tutti gli atti siano "chiari e sintetici" ex art. 121 c.p.c., con l'aggiunta anche della "precisione" per quelli di risposta (art. 281-*undecies* c.p.c.) e della "specificità" per le impugnazioni (art. 342 c.p.c.); per approfondimenti, si veda VIOLA, [Nuovo art. 121 c.p.c. \(d.lvo 149/2022\) con atti chiari e sintetici: queste le possibili conseguenze in caso di violazione](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 1, 2023.

I limiti²¹ al giustificato motivo sarebbero questi:

- non deve emergere una necessità difensiva così ampia da suggerire la conversione del rito in favore dell'ordinario, con fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c.;
- non deve emergere una preclusione forte non imputabile, in quanto in tale caso l'istituto predicabile diviene la rimessione in termini ex art. 153 comma 2 c.p.c.

5. Conclusioni

Alla luce di quanto osservato, si può giungere alla conclusione che il rito *de quo*, verosimilmente, è destinato a divenire la regola²², almeno in considerazione dei rilievi²³ che:

- molte cause potrebbero *ex ante* (al momento della scelta del rito) apparire come non richiedenti un'istruttoria complessa, seppur *ex post* (al momento della prima udienza) rivelarsi diversamente;
- è facoltà dell'attore sempre (per le cause a competenza monocratica) scegliere questo rito.

²¹ Questi limiti possono essere desunti dal primo principio della logica formale: quello di idenità, secondo cui ogni cosa è uguale a sé stessa ($A=A$), ossia una cosa non può essere nello stesso tempo A e non - A; ne segue che il limite di ogni istituto è almeno la presenza di altri, non potendosi il primo occupare lo spazio dei secondi.

²² Nonostante il contributo unificato sia il medesimo del rito ordinario (si veda lo [schema in Rivista qui](#)). Anche il legislatore sembra preferire questo rito, laddove nei casi di connessione privilegia il rito semplificato ex artt. 40 comma 4 c.p.c. Inoltre, con la riforma Cartabia, questo rito è l'unico utilizzabile [davanti al Giudice di pace ex art. 316 c.p.c.](#), per i procedimenti instaurati successivamente al 28.2.2023.

²³ Per MASONI, *Il procedimento semplificato di cognizione*, in *GiustiziaCivile.com*, 2022, *Le innovazioni portate dalla riforma processuale, rispetto all'istituto che costituisce l'antecedente normativo prossimo del nuovo istituto, potrebbero determinare la "rigenerazione" del rito istituzionalmente previsto per le cause semplici, per effetto di un miglioramento della tecnica normativa; rito che viene emendato da molteplici lacune, oltreché dalle problematiche applicative e interpretative che hanno caratterizzato l'interpretazione e l'applicazione del rito sommario di cognizione.*

Abbonamento Edizione Online

Rivista scientifica + banca dati + aggiornamento quotidiano on-line
www.lanuovaproceduracivile.com/abbonamento-edizione-online/
